



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 novembre 2022

Prot.1635/GE/ff

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
e, p.c., Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: nostra circolare del 26 ottobre 2022 e decisione del TAR del Lazio del 12 ottobre

A margine della nostra precedente circolare prot. 1586/GE/ff del 26 ottobre 2022 desideriamo segnalare un primo pronunciamento giurisdizionale che risulta del tutto aderente alla nostra posizione sugli obblighi posti in capo agli ordini e collegi professionali che non possono essere considerati come enti pubblici non economici tout court, rientrando nella peculiare categoria degli enti pubblici a carattere associativo.

L'interessante sentenza del TAR Lazio, pubblicata ieri e che alleghiamo alla presente, giudicava su un ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l'intervento della Rete delle Professioni Tecniche, in merito all'applicabilità di una circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sull'invio di dati nell'ambito dell'attività di controllo della spesa pubblica.

Senza dilungarci nell'illustrazione delle motivazioni della sentenza, della quale Vi invitiamo alla lettura, segnaliamo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

All.: Sentenza Tar N.14283/2022 REG.PROV.COLL.